

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
26 MAG 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo



20873-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE
ANTONIO SETTEMBRE
GIUSEPPE DE MARZO
ANGELO CAPUTO
MATILDE BRANCACCIO

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1009/2021
UP - 06/04/2021
R.G.N. 45604/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, dott.ssa LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 30/04/2019 la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha affermato, ai soli effetti civili, la responsabilità di (omissis) , giornalista de (omissis) , e di (omissis), direttore del medesimo quotidiano: la prima, in relazione alla pubblicazione, in data 08/11/2011, di un articolo nel quale riportava la notizia - rivelatasi falsa - secondo cui, nel corso dell'udienza del giorno precedente, celebrata dinanzi al Tribunale di Tivoli e dedicata all'audizione dei testimoni del processo per i presunti abusi in una scuola di (omissis) , i pediatri avrebbero riferito che «19 bambini su 21 presenterebbero tracce di abusi, in particolare uno, al quale si sarebbero formate lesioni durante il periodo delle presunte violenze»; il secondo per non avere esercitato, per negligenza, il controllo necessario ad impedire che venisse pubblicato l'articolo sopra menzionato.
2. La Corte territoriale ha ritenuto: a) che l'imputata non potesse invocare l'esimente putativa del diritto di critica, dal momento che non aveva assolto al doveroso controllo sull'oggetto dell'articolo, limitandosi a fare affidamento sull'attendibilità della fonte, rappresentata da uno degli avvocati di parte civile del processo, ossia da un soggetto processualmente interessato, senza operare altre verifiche; b) che l'impossibilità di operare siffatto controllo, in ragione del fatto che l'udienza era stata celebrata a porte chiuse e che gli avvocati degli imputati spesso non volevano parlare, avrebbe dovuto condurre semplicemente a non pubblicare la notizia; c) che a nulla rilevava l'impiego, da parte dell'imputata di taluni accorgimenti stilistici, quali l'uso dei verbi al condizionale, la mancata indicazione dei nominativi degli imputati, il preciso riferimento alla fonte originaria della notizia.
3. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
 - 3.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione degli artt. 51 e 59 cod. pen., per avere la Corte d'appello trascurato di considerare che, essendo impensabile che non venga fornita notizia del contenuto di processi di rilievo pubblico, pur celebrati a porte chiuse, la giornalista aveva fatto affidamento su quanto dichiarato da un difensore di parte civile, fonte valida ed esauriente, anche in relazione ai doveri di probità, lealtà e correttezza, imposti dall'art. 18 del codice deontologico forense, per regolamentare i rapporti tra l'avvocato e gli organi di informazione.
 - 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'assoluta assenza di considerazioni dedicate alla posizione del direttore.
4. È stata depositata memoria nell'interesse dei ricorrenti.

Considerato in diritto

1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente alla luce della loro stretta connessione.

Questa Corte anche di recente (Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Sasso, Rv. 2789520) ha ribadito: a) che la scriminante, anche solo putativa, dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628); b) che l'esimente, anche solo putativa, del diritto di cronaca giudiziaria non può essere affermata in ragione del presunto elevato livello di attendibilità della fonte se il giornalista non ha provveduto a sottoporre al dovuto controllo la notizia (Sez. 5, n. 23695 del 05/03/2010, Brancato, Rv. 247524); c) l'esimente, anche solo putativa, del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia provveduto comunque a verificare i fatti narrati, ma abbia altresì offerto la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (Sez. 5, n. 27106 del 09/04/2010, Ciolina, Rv. 248032).

Ora, la sentenza impugnata, nel necessario bilanciamento tra l'interesse pubblico alla diffusione della notizia e il rispetto del dovere della verità, ha semplicemente valorizzato l'impossibilità di verificare la verità della notizia, senza prendere in considerazione il fatto che nell'articolo le dichiarazioni dei testi sono riportate attraverso la cautela dell'uso del condizionale e chiaramente attribuendo la loro ricostruzione alle dichiarazioni dell'avvocato della parte civile, che, secondo la decisione di primo grado, era anche l'unica fonte che era stato possibile consultare.

Siffatte carenze rendono l'apparato argomentativo inidoneo a sorreggere l'affermazione di responsabilità, sia pure ai limitati effetti civili.


2. La sentenza va, pertanto, annullata e, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., sarà il giudice civile competente per valore in grado d'appello a regolare le spese anche in relazione al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Il Consigliere estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Gerardo Sabeone

